



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N°171 del 24/11/2017

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. VICO NEL LAZIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRAZIANI GASPARE FINO AL 10/11/2017 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.12 LND DEL 26/10/2017 (Gara: UNITED COMINUM – POL. VICO NEL LAZIO del 21/10/2017 – Campionato Juniores Provinciali Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 152 del 10/11/2017

La Pol. Vico nel Lazio ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone, relativa alle sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda di Euro 50,00 a proprio carico, nonché di inibizione a carico del Dirigente GRAZIANI Gaspare fino al 10.11.2017, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.12 del 26 ottobre 2017.

In occasione dell'incontro del Campionato Juniores Provinciale di Frosinone United Cominum – Pol. Vico nel Lazio, la reclamante faceva partecipare alla gara il calciatore BELLI Lorenzo, alla data di disputa della stessa però non regolarmente tesserato.

Dichiarava, la reclamante, che la documentazione relativa al tesseramento, completa di firma di tutti le parti interessate, è stata caricata nell'area riservata della società in data 14.9.2017 e che, solo per un mero errore formale, fatto in buona fede a seguito delle tante novità apportate dal procedimento della de-materializzazione, lo stesso non è stato firmato e trasmesso elettronicamente.

Alla luce di quanto detto la Pol. Vico nel Lazio chiedeva la rivisitazione della decisione adottata dal Giudice di prime cure e la conseguente conferma del risultato acquisito sul campo (United

Cominum – Pol. Vico nel Lazio 2-3) nonché l'annullamento dell'ammenda e dell'inibizione nei confronti del Dirigente GRAZIANI Gaspare.

Il ricorso è infondato.

Con la nuova procedura di de materializzazione infatti, tutte le Società, per poter considerare una pratica di tesseramento correttamente trasmessa al Comitato Regionale Lazio, sono tenute, una volta de materializzati i documenti richiesti e caricati all'interno della propria area riservata, a firmare e trasmettere gli stessi mediante il nuovo procedimento di firma elettronica.

La mancanza di quest'ultimo ma fondamentale passaggio equivale, facendo un paragone con la procedura utilizzata fino alla passata stagione sportiva, al mancato invio della raccomandata contenente i tesseramenti ovvero al mancato deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale, cosa che, come si può ben intendere, rendeva gli stessi non efficaci in quanto mai trasmessi.

Appurato, altresì, che per quanto concerne la trasmissione di altri tesseramenti, inviati sia prima che dopo quello oggetto del presente ricorso, la reclamante ha effettuato correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura di de materializzazione, la scrivente Corte non può non evidenziare, nonostante la sicura mancanza di dolo della Pol. Vico nel Lazio, la presenza di una colpa, da parte della stessa, che rende il ricorso inaccoglibile.

Ciò detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, non può che confermare la decisione del Giudice di Prime Cure e pertanto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del Dirigente GRAZIANI Gaspare.

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le restanti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GIAMPAOLO PINTO

RECLAMO DEL CALCIATORE CINTI FEDERICO (A.S. LUISS S.S.D. A R. L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL'8/11/2017

(Gara: LICENZA – LUISS del 5/11/2017 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 161 del 17/11/2017

Il calciatore Federico Cinti impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, per aver rivolto all'arbitro, al termine dell'incontro, gravi offese e per averlo trattenuto per un braccio.

A sostegno della propria tesi difensiva il reclamante riconosceva di aver indirizzato al direttore di gara, unicamente frasi irrispettose, criticando il suo operato, mentre escludeva, decisamente, di averlo strattonato per un braccio; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della sanzione.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentito il calciatore, ritiene che la squalifica possa essere, leggermente, ridotta.

Infatti dallo stesso referto arbitrale non emerge che il calciatore abbia stratonato l'arbitro ma unicamente che si sia avvicinato a quest'ultimo, in modo irruento, contestando reiteratamente il suo operato e toccandolo inavvertitamente sul braccio.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CINTI Federico a 2 giornate. La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D. ARPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 2/11/2017
(Gara: ARPINO – ITRI CALCIO del 15/10/2017 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 161 del 17/11/2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società S.S.D.Arpino ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara in epigrafe, chiedendo, altresì, di sanzionare la Società Itri Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara, facendo riferimento all'art. 17, comma 4 lettera b), in quanto, a loro dire, l'Arbitro ha sospeso la gara per comportamento violento di un giocatore della Società Itri Calcio, nei confronti dello stesso direttore di gara.

Esaminati gli atti ufficiali, nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato che il calciatore ALTOBELLI, appartenente alla Società Itri Calcio, non ha esercitato alcuna violenza fisica nei suoi confronti, ma ha solo avuto un atteggiamento minaccioso ed offensivo.

Precisato, altresì, che il rapporto arbitrale, così come previsto dall'art.35 del C.G.S. fa piena prova. Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 24 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli